

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1683 del 08/04/2018
Oggetto	D.LGS. N. 152/2006 e smi - L.R. N. 21/2004 e smi. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPPC esistente sita in Comune di Lugo, via De Brozzi n. 92/1, attività di trattamento di superficie di parti metalliche (punto 2.6 All. VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e smi). Voltura alla ditta Zin-Cost srls e aggiornamento.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1751 del 06/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno otto APRILE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS. N. 152/2006 E SMI - L.R. N. 21/2004 E SMI. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'INSTALLAZIONE IPPC ESISTENTE SITA IN COMUNE DI LUGO, VIA DE BROZZI N. 92/1, ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DI SUPERFICIE DI PARTI METALLICHE (PUNTO 2.6 ALL. VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI). VOLTURA ALLA DITTA ZIN-COST SRLS E AGGIORNAMENTO.

IL DIRIGENTE

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare gli artt. 14 e 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni ambientali (tra cui le AIA di cui al D.Lgs n. 152/06 e smi) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* di approvazione della direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015, che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, sostituendo la precedente DGR n. 2170/2015;

PREMESSO e CONSIDERATO che:

- con provvedimento n. 296 del 10/05/2006 il dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna ha rilasciato al Sig. Liverani Davide in qualità di gestore della ditta **Zin Crom di Montesi & C.**, avente sede legale e stabilimento in Comune di Lugo, via De Brozzi n. 92/1, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la prosecuzione dell'attività di lavorazione superficiale di parti metalliche tramite zincatura, ricadente al punto 2.6 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e smi;
- successivamente, con provvedimento n. 103 del 22/02/2007, la titolarità dell'AIA veniva volturata alla ditta **Zin-Crom snc di Montesi & C.**, nella persona del suo legale rappresentate;
- con provvedimento n. 336 del 01/07/2008 l'AIA è stata ulteriormente volturata alla ditta **Zin-Crom srl**, avente sede legale in Comune di Lugo, via De Brozzi n. 92/1;
- con nota assunta al Protocollo Generale della Provincia di Ravenna n. PG 31539 del 03/04/2012 il vecchio gestore ditta Zin Crom srl e il nuovo gestore Lugo Zincature srl, comunicano l'avvenuto subentro nella titolarità della gestione dell'impianto di zincatura parti metalliche sito in via De Brozzi n. 92/1, in Comune di Lugo, della ditta **Lugo Zincature srl**, avente C.F. 02428570390 e sede legale in Comune di Lugo, via De Brozzi n. 92/1;
- in data 30/04/2012 (PG Provincia di Ravenna n. 39232 del 30/04/2012) il gestore Lugo Zincature srl presentava domanda di rinnovo dell'AIA n. 296/2006 e smi;
- in data 13/05/2013 (PG Provincia di Ravenna n. 43462 del 14/05/2013) il gestore della ditta Lugo Zincature srl comunicava la sospensione dell'attività produttiva;

- con nota assunta al Protocollo Generale della Provincia di Ravenna n. PG 59178 del 05/07/2013 veniva comunicato il cambiamento di ragione sociale da Lugo Zincature srl a **ZIN-SERVICE srl**, C.F. 02471050399 con sede legale in Comune di Lugo, via De Brozzi n. 92/1;
- con nota PG 1803 del 10/01/2014 la Provincia di Ravenna prendeva atto dell'ulteriore cambio di titolarità;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento individuato per la pratica ARPAE n. 5819/2018, emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:
 - Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi che attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di rilascio di AIA, che le esercita attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia;
 - Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, richiamato in particolare il Titolo III-bis della parte seconda; in particolare gli artt. 29-octies e 29-nonies;
- con nota assunta al protocollo di ARPA Sezione Provinciale di Ravenna, PGRA/2015/10245 del 23/12/2015, il Signor Garavelli Simone in qualità di legale rappresentante della ditta **ZIN COST srls**, C.F. 02523280390, avente sede legale ed operativa in Comune di Lugo, via De Brozzi n. 92/1, dichiarava di essere subentrato, alla precedente gestione Zin Service srl e "*di essere a conoscenza e di impegnarsi con gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività*";
- in data 25/01/2018 ARPAE ST effettuava un sopralluogo nell'ambito dell'attività ispettiva IPPC-AIA programmata (trasmissione del rapporto di ispezione con nota assunta al PGRA/2018/2700 del 26/02/2018) presso lo stabilimento in oggetto, evidenziando modifiche dell'assetto impiantistico rispetto a quanto descritto nel provvedimento di AIA 296/2006 e smi e rilevando alcune non conformità, per cui si ritiene opportuno procedere con il riesame dell'autorizzazione, come previsto all'art. 29-octies, comma 4, lettera e);
- sono stati assolti gli obblighi previsti dal D.Lgs 159/2011 in materia di antimafia, in quanto con nota PGRA/2018/1574 del 01/02/2018 è prevenuta la comunicazione del Ministero dell'Interno, Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, da cui è evidente che a carico della ZIN-COST srl semplificata e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011;

SI INFORMA che ai sensi dell'art. 13 del DLgs n. 196/2003 il titolare dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento (Ing. Laura avveduti) della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **di volturare l'AIA n. 296 del 10/05/2006 e smi al nuovo gestore Sig. Garavelli Simone, in qualità di legale rappresentante della ditta ZIN-COST srl semplificata, C.F. 02523280390, avente sede legale in Comune di Lugo, via De Brozzi n. 92/1;**
2. **di MODIFICARE** l'AIA rilasciata con provvedimento n. 296/2006 nei seguenti termini:
 - a) la "Descrizione dell'attuale assetto impiantistico" riportata al paragrafo C1, dell'allegato C, è sostituita dalla seguente:

L'attività si sviluppa nell'unica sede di via De Brozzi 92/1 nel Comune di Lugo (RA): si tratta di uno stabilimento che effettua le lavorazioni di zincatura di parti metalliche, mediante un impianto di zincatura acida di tipo statico.

*L'attività dell'impianto di **zincatura statica** è schematizzabile in alcune fasi fondamentali:*

sgrassatura chimica: i pezzi da zincare vengono sottoposti a sgrassatura chimica utilizzando soda riscaldata e successivamente inviati ad un lavaggio con acqua per eliminare la soda;

decapaggio acido: i pezzi sono immersi nella vasca di decapaggio per essere ripuliti dalle impurità che possono presentarsi nel ferro grezzo o che sono state prodotte da saldature. I residui di tale trattamento sono

costituiti in particolare da sali con metalli pesanti che si possono ridepositare sul pezzo e pertanto sono necessari successivi lavaggi per l'allontanamento dei composti indesiderati;

sgrassatura elettrolitica: il pezzo viene sottoposto a sgrassatura elettrolitica in un bagno alcalino (con soda), a successivi lavaggi ed a neutralizzazione (con acqua e acido cloridrico) per la definitiva preparazione del pezzo da sottoporre a zincatura.

La **zincatura** avviene per immersione del pezzo in vasche contenenti zinco, il quale, per elettrolisi, fondendosi si deposita sul pezzo.

Terminata l'operazione di zincatura sono previsti ulteriori lavaggi per poi procedere con la passivazione, che può essere bianca (con acido nitrico) o gialla (prodotti a base di cromo). Dopo un ultimo lavaggio, si passa alla asciugatura ed il pezzo è pronto.

Rispetto a quanto in origine autorizzato la struttura impiantistica ha subito le seguenti modifiche (come comunicato con nota PGRA/2018/3134 del 07/03/2018 da Zin-Cost srls):

- eliminazione della sezione di zincatura a rotobarili con recupero delle aree, adibite a deposito materie prime e deposito attrezzature e materiale vario;
- eliminazione del punto di emissione in atmosfera E6 (collegato al rotobarile);
- l'impianto di depurazione dei reflui industriali, precedentemente utilizzato prima dello scarico in pubblica fognatura, non è più funzionante e smantellato; le acque reflue industriali vengono raccolte in cisterne dedicate e inviate a trattamento (recupero o smaltimento) come rifiuti;
- i bruciatori utilizzati per il riscaldamento delle vasche di zincatura e quelli del forno per la fase di asciugatura, sono alimentati a GPL e non più a metano.

- b) il paragrafo D.2.2) Comunicazioni e requisiti di notifica specifici, dell'allegato D Sezione di adeguamento dell'impianto e condizioni di esercizio, dell'AIA n. 296/2006 e smi, è sostituito dall'allegato 1 al presente provvedimento;
 - c) l'allegato E "Analisi emissioni (aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore, vibrazioni)" dell'AIA n. 296/2006 e smi, è sostituito dall'allegato 2 al presente provvedimento;
 - d) l'allegato F "Piano di Monitoraggio della Ditta Zin Crom s.n.c. e sua valutazione" dell'AIA n. 296/2006 e smi, è sostituito dall'allegato 3 al presente provvedimento;
3. **di dare atto che**, come previsto all'art. 29-octies, comma 4, lettera e), del D.Lgs 152/06 e smi, in seguito al sopralluogo effettuato da ARPAE ST in data 25/01/2018, viste le non conformità rilevate e le modifiche apportate al ciclo produttivo, **si ravvisa la necessità di procedere con il riesame del provvedimento di AIA n. 296/2006 e smi;**
 4. per effetto di quanto previsto al punto 3 precedente, ARPAE SAC di Ravenna procederà ai sensi di quanto previsto all'art. 29-octies del D.Lgs 152/06 e smi, dando atto che il procedimento di riesame dovrà concludersi entro e non oltre il 31/03/2019; decorso infruttuosamente tale termine resta in capo all'Autorità Competente la facoltà di intervenire con provvedimenti di secondo grado sulla presente AIA;
 5. di assumere il presente provvedimento di voltura e aggiornamento dell'AIA n. 296/2006 e smi e di trasmettere la comunicazione di avvenuto rilascio del presente provvedimento alla Società interessata, allegando l'atto rilasciato previa verifica di assolvimento dell'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo;
 6. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Lugo e al Servizio Territoriale di ARPAE, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
 7. di rendere noto che copia del presente provvedimento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul portale IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), nonché presso la sede di ARPAE SAC, piazza Caduti per la Libertà n. 2, Ravenna.

DICHIARA inoltre che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA
(Dott. Alberto Rebucci)

Allegato 1

D2.2) Comunicazioni e requisiti di notifica e informazione

Come previsto dal D.Lgs 152/06 e successive modifiche, art. 29-sexies, e dalla normativa regionale, deve essere redatta **annualmente** una relazione descrittiva del monitoraggio effettuato ai sensi del Piano di Monitoraggio, contenente la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ad alle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo. La relazione dovrà essere inviata **entro il 30 aprile dell'anno successivo**, ad ARPAE ed all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (Comune di Lugo).

In attuazione dei contenuti della Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", si comunica che a partire dal mese di aprile 2011, **lo strumento obbligatorio per l'invio dei report annuali degli impianti IPPC è il portale IPPC-AIA**; il caricamento sul portale dei file elaborati dai gestori deve avvenire con le modalità riportate nell'allegato 1 di detta determinazione e sostituisce la trasmissione cartacea agli enti sopra richiamati.

Con DGR n. 87 del 03/02/2014 la Regione Emilia Romagna ha approvato il sistema di reporting per il settore trattamento superficiale di metalli di cui alla categoria IPPC 2.6, per cui il gestore è tenuto alla redazione dello stesso report seguendo i moduli di reporting e le norme per la compilazione contenuti nella stessa DGR.

Per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 271 (poco significative), Parte 5 del D.Lgs. 152/06 e smi, la ditta deve comunicare via PEC ad ARPAE – SAC e ST:

- se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
- le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore, incluse quelle relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale, devono essere da costui specificamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento.

Il gestore deve comunicare ad ARPAE SAC ed ARPAE ST, nel più breve tempo possibile (entro la mattina del giorno lavorativo successivo a quello in cui si verifica l'evento), mediante fax ed in forma elettronica (PEC) i seguenti eventi:

- superamento di un valore limite relativo ad una misurazione puntuale. La comunicazione deve essere effettuata nel più breve tempo possibile e deve contenere le eventuali prescrizioni specifiche riportate nell'autorizzazione, gli interventi che la ditta intende effettuare per rientrare nei limiti e una valutazione sulle possibili cause;
- avarie, guasti, anomalie che richiedono la fermata degli impianti di abbattimento/trattamento ed il ripristino di funzionalità successivo a tali eventi;
- fermata straordinaria degli impianti non programmata a seguito di avarie, guasti e anomalie.

In merito ad eventi non prevedibili conseguenti ad incidenti/anomalie che possano causare emissioni accidentali in aria, acqua e suolo e con potenziali impatti sull'ambiente deve essere data comunicazione ad ARPAE-SAC, ARPAE-ST e al Comune di competenza nell'immediatezza degli eventi. La comunicazione deve essere effettuata via PEC e per vie brevi.

Allegato 2

Analisi emissioni (aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore, vibrazioni)

E1) Emissioni in atmosfera

I valori limite di emissione e le prescrizioni che la Ditta è tenuta a rispettare sono individuati sulla base di:

- criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal CRIAER;
- Migliori Tecniche Disponibili individuate sulla base dei criteri citati al precedente paragrafo C;
- specifiche tecniche indicate dalla Ditta in merito ai processi e all'efficienza dei sistemi di abbattimento;
- valutazione dei dati degli autocontrolli dell'azienda forniti attraverso i report annuali;
- normativa vigente: D.Lgs 152/06 e smi.

L'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente ed il personale addetto.

Nelle eventuali modifiche dell'impianto, il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di:

- ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
- ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
- ottimizzare i recuperi comunque intesi;
- contenere le emissioni in atmosfera con particolare riferimento al parametro NO_x, attraverso l'installazione di bruciatori a bassa emissione di NO_x o dotati di opportuni sistemi di abbattimento.

I limiti risultano i seguenti, in condizione di "normale funzionamento" così come definito nel D.Lgs n. 152/06 (art. 268 definizioni bb) cc) dd) ee)) e smi: numero delle ore in cui l'impianto è in funzione, con l'esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi di guasto, salvo quanto diversamente stabilito dalle normative adottate ai sensi dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche, o della autorizzazione (art. 271 comma 14 e art. 273 comma 8 del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche).

LIMITI EMISSIONI

I limiti risultano quindi i seguenti, in condizione di normale esercizio:

Punti di emissioni E1, E2, E3 – caldaie a GPL

Portata massima	60	Nm ³ /h (ognuno)
Altezza dal suolo	10	m
Durata	8	h/g
Temperatura	100	°C
Sezione	0.031	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri	5	mg/Nm ³
SO _x	35	mg/Nm ³
NO _x	350	mg/Nm ³

Punti di emissione E4, E5 – Trattamento galvanico

Portata massima	28000	Nm ³ /h (ognuno)
Altezza dal suolo	10	m
Durata	8	h/g
Temperatura	33/35	°C
Sezione	0,5	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Acido solforico e suoi Sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2	mg/Nm ³
Acido Cloridrico e ione cloro (espressi con HCl)	5	mg/Nm ³
Sostanze alcaline espresso come Na ₂ O	5	mg/Nm ³
Acido Nitrico	2	mg/Nm ³

PRESCRIZIONI

- **Entro il 31/12/2018** sui punti di emissione E4 ed E5 deve essere effettuato un autocontrollo, trasmettendone i risultati ad ARPAE ST.

- Tutti i punti di emissione (compresi, eventualmente, i nuovi) devono essere identificati ed indicati in modo efficace attraverso adeguata cartellonistica; successivamente, sulla base di detta identificazione, deve essere predisposto un dettagliato lay-out con la loro identificazione su apposita planimetria, da aggiornare ogni qualvolta vengano introdotti nuovi punti di emissione.
- Per quanto riguarda i controlli, visto quanto riportato nel piano di monitoraggio, gli stessi dovranno essere effettuati a cura dell'Azienda **almeno 1 (una) volta all'anno per i punti di emissione E4, E5**; a tale proposito dovrà essere data comunicazione ad ARPAE ST almeno 15 giorni prima dell'inizio del campionamento.
- La data, l'orario, il risultato delle misure, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su un apposito registro con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale di ARPAE e firmato dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta altresì ad annotare le manutenzioni che dovranno essere effettuate sulle caldaie almeno con frequenza semestrale e il consumo di GPL utilizzato annualmente.
- Deve essere rispettato quanto previsto in Allegato F "Valutazione del Piano di Monitoraggio", parte integrante della presente autorizzazione.

E.2) Emissioni in acqua

Le acque meteoriche dei piazzali e le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) vengono convogliate in pubblica fognatura. Le acque reflue industriali che derivano dall'attività di zincatura, vengono raccolte e gestite come rifiuti (si veda, in proposito, quanto riportato al punto E.4).

PRESCRIZIONI

- Deve essere rispettato quanto previsto in Allegato F "Valutazione del Piano di Monitoraggio", parte integrante della presente autorizzazione.
- Per assicurare una corretta gestione delle acque meteoriche provenienti dai piazzali esterni, non è consentito il deposito del materiale lavorato o in attesa di lavorazione in aree scoperte, ma solo in area coperta (sotto tettoia dedicata).

Per gli aspetti attinenti agli **ATTINGIMENTI IDRICI**, si prende atto dell'impossibilità tecnico-economica di allacciamento all'acquedotto industriale per cui continuerà ad essere utilizzato l'attuale pozzo per l'emungimento delle acque necessarie al processo produttivo. Sul medesimo pozzo dovrà essere mantenuto attivo un misuratore di portata delle acque prelevate e i rilevamenti dovranno essere effettuati e registrati in conformità a quanto previsto nelle procedure gestionali previste per l'assunzione delle MTD (paragrafi C3 e D1).

Nell'area esterna è posizionata la cisterna (identificata come "accumulo acqua") utilizzata per accumulare l'acqua prelevata dal pozzo ed utilizzata nelle fasi di lavorazione (lavaggi ecc...).

E.3) Emissioni sonore

Si prende atto della verifica sull'impatto acustico effettuata ai sensi del DM 16/03/98 e della L. 26/10/1995 n. 447, i cui esiti sono stati trasmessi con nota acquisita al PGRA/2018/2537 del 22/02/2018, dalla quale risulta che sono rispettati i valori dei limiti assoluti di immissione al confine per la classe della zona (limiti della classe V al confine) e, in merito alla verifica del rispetto del criterio differenziale riferito al TR diurno, la differenza tra i livelli misurati con attività in funzione ed attività ferma, sono compresi entro 5 dB.

PRESCRIZIONI

Alla luce di quanto sopra detto, si ritiene pertanto che debbano essere messe in atto le seguenti azioni:

- prevedere nell'ambito delle attività di manutenzione, **interventi a cadenza annuale**, rivolti agli impianti con emissioni sonore esterne, affinché mantengano inalterata la massima efficienza e non vengano riscontrati livelli sonori maggiori dovuti a malfunzionamenti; l'attività di manutenzione deve essere opportunamente registrata;
- provvedere ad una verifica dei limiti di emissione sonora, compreso il criterio differenziale sia diurno che notturno, con **frequenza almeno triennale**.

Requisiti di notifica specifici

- Comunicare ad ARPAE ST l'inizio di ogni misurazione almeno 15 giorni prima;
- comunicare gli esiti delle misurazioni/elaborazioni effettuate, fornendo copia conforme della documentazione, ad ARPAE ed al Comune di Lugo.

E.4) Gestione dei rifiuti

Indicazioni generali

I materiali di scarto prodotti dallo stabilimento devono essere preferibilmente recuperati direttamente nel ciclo produttivo. Qualora ciò non fosse possibile, i corrispondenti rifiuti prodotti dovranno essere consegnati a ditte esterne autorizzate per il loro recupero ovvero, in subordine, il loro smaltimento.

La loro classificazione e la loro gestione devono avvenire secondo i criteri della Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, anche attraverso l'utilizzo di determinazioni di carattere analitico.

La gestione dei rifiuti in regime di deposito temporaneo deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Parte Quarta del DLgs 152/06 e s.m.i; il criterio scelto per l'effettuazione del deposito temporaneo dovrà essere esplicitamente individuato e indicato sul registro di carico e scarico dell'anno in corso.

Le aree di deposito di rifiuti dovranno essere realizzate e gestite ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi Parte IV e dovranno essere opportunamente perimetrate ed individuate in situ mediante apposizione di cartellonistica, segnaletica e indicazione del codice CER; tali depositi dovranno essere nettamente e fisicamente separati dai depositi di materie prime e/o prodotti. Lo stato dei luoghi dovrà essere riportato in apposita planimetria.

Le operazioni di deposito e movimentazione dei rifiuti devono essere condotte in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse.

PRESCRIZIONI

- Per tutte le tipologie di rifiuti prodotti, in attesa del conferimento a terzi per le opportune operazioni di recupero/smaltimento, è consentito il deposito temporaneo nelle preposte aree individuate nel sito, purché attuato in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. n. 152/06 e smi ovvero nelle procedure gestionali individuate dalle MTD. La ditta ha indicato di avvalersi del **criterio volumetrico** per la gestione del deposito temporaneo.
- Nessun tipo di rifiuto può essere depositato tal quale sulle aree del piazzale; i reflui derivanti dall'attività di trattamento sono raccolti in apposite taniche/contenitori, in attesa di essere inviati a recupero/smaltimento come rifiuti (CER 110106*) e il loro deposito deve avvenire nel rispetto di quanto riportato nelle indicazioni generali.
- I rifiuti ferrosi sono raccolti in un cassone dedicato identificato con opportuna segnaletica/cartellonistica.
- Deve essere effettuata una **verifica mensile** dello stato dei luoghi e delle corrette modalità di confezionamento e stoccaggio dei rifiuti, per tale attività deve essere data evidenza attraverso registrazioni interne.

E.5) Energia, risorse, materie prime e sostanze

Devono essere monitorati, registrati e riportati nel report annuale i consumi di energia elettrica, GPL e acqua. Nel report annuale devono essere riportati anche eventuali nuove sostanze e materie prime, anche pericolose, valutando l'opportunità di aggiornamento della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento (DGR 245/2015), documento che andrà presentato anche con il prossimo riesame.

Allegato 3

Piano di Monitoraggio della Ditta Zin Crom s.n.c. e sua valutazione

F1) Finalità del monitoraggio

Il monitoraggio è mirato principalmente:

- verifica del rispetto dei valori di emissione previsti dall'AIA e dalla normativa ambientale vigente;
- raccolta dati per la valutazione della corretta applicazione delle procedure di carattere gestionale;
- la valutazione delle prestazioni ambientali dei propri processi e delle modalità di gestione adottate in modo da rilevare tempestivamente eventuali situazioni non previste e predisporre le necessarie azioni correttive;
- la raccolta dei dati ambientali richiesti ai fini delle periodiche comunicazioni alle autorità competenti.

La documentazione presentata costituente il Piano di Monitoraggio è vincolante al fine della presentazione dei dati relativi alle attività indicate nel presente allegato per le singole matrici monitorate. Qualsiasi variazione in relazione alle metodiche analitiche, strumentazione, modalità di rilevazione, ecc... dovranno essere tempestivamente comunicate all'Autorità competente e ad ARPAE ST: tale comunicazione costituisce domanda di modifica del Piano di Monitoraggio, da comunicare e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e smi.

Tutte le verifiche analitiche e gestionali svolte in difformità a quanto previsto dalla presente AIA verranno considerate non accettabili e dovranno essere ripresentate nel rispetto di quanto sopra indicato.

Il gestore deve attuare il Piano di Monitoraggio e Controllo rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.

Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.

Il gestore deve assicurarsi di entrare in possesso degli esiti analitici degli autocontrolli eventualmente previsti, in tempi ragionevoli, compatibili con i tempi tecnici necessari all'effettuazione delle analisi stesse. È inoltre tenuto alla immediata segnalazione di valori fuori limite, informando ARPAE ST in caso di eventuale ripetizione della prestazione analitica a conferma dato.

I rapporti di prova riportanti la data, l'orario, il punto di campionamento, il risultato delle misure di autocontrollo (con relative soglie) e le caratteristiche di funzionamento dell'impianto nel corso dei prelievi, dovranno essere firmati dal responsabile dell'impianto o da ditta da esso incaricata, che dovrà utilizzare modulistica contenente almeno i dati previsti dai moduli di cui all'allegato 3 della DGR 87/2014; i rapporti andranno conservati e mantenuti a disposizione degli organi di controllo competenti.

ARPAE può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore. **A tal fine lo stesso dovrà comunicare tramite fax/raccomandata AR/PEC/altro ad ARPAE ST (Distretto territorialmente competente), con sufficiente anticipo (15 giorni), le date previste per gli autocontrolli/campionamenti inerenti il rumore e le emissioni in atmosfera.**

In merito alla presentazione annuale dei dati del monitoraggio, si fa presente che la relazione (report annuale previsto al paragrafo D2.2) deve riportare una valutazione puntuale dei monitoraggi effettuati evidenziando le anomalie riscontrate, le eventuali azioni correttive e le indagini svolte sulle cause; i rapporti analitici relativi alle emissioni in atmosfera andranno allegati; l'andamento degli indicatori di efficienza andrà valutato e commentato; le tabelle riassuntive dei monitoraggi svolti dovranno essere complete delle unità di misura dei parametri analizzati.

Nel caso in oggetto, trattandosi di trattamento superficiale dei metalli, in merito ai contenuti del report annuale come previsto al paragrafo D2.2), si rimanda alla DGR 87/2014 con cui la Regione Emilia Romagna ha approvato il sistema di reporting per il settore, di cui alla categoria IPPC 2.6, per cui il gestore è tenuto alla redazione del report seguendo i moduli e le norme contenuti nella stessa DGR.

Il gestore dell'impianto deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni, e qualsiasi altra operazione inerente il controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.

F2) Matrice aria

Tenendo in considerazione quanto indicato nell'allegato E "sezione emissioni" al punto E1, limiti emissioni e prescrizioni, il Piano di Monitoraggio prevede:

Modalità Operative

L'impresa esercente l'impianto è tenuta a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione **(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)**

Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1.

Le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo. Il numero di punti di prelievo è stabilito sulla base della tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere per quanto possibile collocati ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Criteri di monitoraggio delle emissioni e valutazione dei limiti

In riferimento alle modalità del monitoraggio delle emissioni, il gestore deve attenersi a quanto indicato nel D.Lgs. 152/06 e smi – Parte V – Allegato VI (aggiornato da D.L. 183 del 15/11/2017).

Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento (ad esempio: produzione di vapore, carico generato, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.).

In caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.

Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite.

L'autorizzazione può stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dall'Allegato VI punto 2.3) nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne l'applicazione.

Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

I dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione devono essere riportati dal gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Per quanto riguarda la valutazione dei valori limite di emissione relativamente alle misurazioni discontinue, se non diversamente espresso nell'AIA, i valori limite di emissione si intendono rispettati se **nessuno** dei valori medi misurati durante il periodo di campionamento di 1 ora supera il rispettivo limite di emissione.

La valutazione viene eseguita previa sottrazione dell'incertezza di misura, nel caso in cui, per uno stesso inquinante, vengano eseguite più misurazioni pari almeno al periodo minimo prescritto, ogni singolo risultato deve rispettare la condizione precedentemente esposta.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere

ammessi solo se preventivamente concordati con ARPAE ST. Inoltre nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169 - UNI EN 16911-1
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Umidità	UNI 10169 - UNI EN 14790
Gas di combustione (monossido di carbonio, ossigeno, anidride carbonica)	UNI 9968 UNI 9969 UNI EN 15058 UNI EN 14789 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, paramagnetiche, ossido di zirconio)
Ossidi di Zolfo	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Nitrico	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/00 all.2); NIOSH 7903.
Acido Cloridrico	UNI EN 1911-1,2,3; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Solforico e suoi sali	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/00 all.2); NIOSH 7903.
Sostanze Alcaline espresse come Na ₂ O	UNI EN 13284-1:2003+NIOSH 7401

In riferimento alle modalità del monitoraggio delle emissioni , il gestore deve attenersi a quanto indicato nel D.Lgs. 152/06 e smi – Parte 5^a – Allegato VI (aggiornato da D.L. 183 del 15/11/2017).

CONDIZIONI ECCEZIONALI PREVEDIBILI

Dall'esame del piano di monitoraggio presentato, si ravvisa la possibilità che si manifesti uno scostamento dalle normali condizioni di esercizio, causa un aumento incontrollato della temperatura nei bagni galvanici. A tal proposito si ritiene che il monitoraggio della temperatura debba essere corredato di opportuni sistemi di allarme sonoro e visivo tali da evitare una emissione incontrollata di inquinanti nelle emissioni E4, E5 ed E6. Un'altra ipotizzabile condizione di emissione eccezionale consiste in fuoriuscite accidentali all'interno dell'impianto ed in tali casi la procedura prevista (come da piano di adeguamento) dovrà essere attuata nei più brevi tempi possibili.

F3) Sistemi di Gestione Ambientale in normali condizioni di esercizio e in condizioni eccezionali prevedibili

L'impianto dovrà essere esercito secondo tutte le procedure di carattere gestionale citate nelle valutazioni del Piano di Adeguamento e più precisamente secondo quanto previsto dalla certificazione ambientale ISO 14001 una volta che questa sia stata ottenuta. Si ritiene opportuno ed indispensabile evidenziare la necessità di adeguati interventi di manutenzione dell'impianto (anche sulle strutture responsabili di emissioni sonore), di prevedere e pianificare la formazione del personale e di registrare le utilities. Secondo quanto riportato nel Piano di Monitoraggio si dovrà provvedere a verifiche periodiche che di norma coincidono con una verifica annuale.

Nel caso in cui si verificano delle particolari circostanze quali superamento dei VLE (valori limite emissioni), emissioni non controllate da punti di emissione non regolati dall'AIA, malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio, incidenti, oltre a mettere in atto le procedure previste dal piano di adeguamento, occorrerà avvertire la Provincia di Ravenna, l'Ausl, l'Arpa territorialmente competente e il Comune di

riferimento nel più breve tempo possibile anche rivolgendosi ai servizi di pubblica emergenza (118) e per le vie brevi con contatto telefonico diretto.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.